



A FIANCO DELL'AUTOMOBILISTA

NOVITA'!

Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il d.l. n. 223 recante la stessa data del giorno di pubblicazione.

L'art. 7 comma 1 prevede che "l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione dei beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 358 del 19 settembre 2000, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego".

Tale disposizione è in vigore dal 4 luglio 2006.

L'autentica notarile non è più obbligatoria per gli atti di vendita (anche quelli ex art. 2688 cod.civ. "trascrizione per saltum") e gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati.

Ricordiamo che la rettifica di un atto notarile (cioè formato presso un notaio) necessiterà dell'autentica del notaio. Al contrario la rettifica degli atti autenticati con la nuova modalità prevista dal decreto in questione, saranno autenticati secondo la nuova normativa citata dall'art. 7.

Nell'applicazione delle nuove disposizioni rientrano gli atti di accettazione di eredità. Continuano ad essere di competenza del notaio, invece, gli atti di cancellazione di ipoteca, di costituzione di diritti di usufrutto e uso.

I soggetti abilitati ad autenticare le firme degli atti sopracitati sono: i notai, i titolari degli sportelli telematici di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 358/2000, l'Automobile Club Pordenone, i titolari delle Delegazioni ACI e delle Imprese di Consulenza automobilistica che hanno attivato lo S.T.A. (lo Sportello Telematico dell'Automobilista), gli Uffici Provinciali della Motorizzazione, gli Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA e i Comuni.

In ultimo, l'art. 7 comma 1 precisa che l'autentica deve essere eseguita "gratuitamente", tranne i previsti diritti di segreteria che attualmente sono dovuti solo per i Comuni.

Naturalmente sugli atti dovrà essere assolta l'imposta di bollo.

A cura dell'A.C. Pordenone